



COMUNE DI VILLASANTA

(Provincia di Monza e Brianza)

ORDINANZA SINDACALE N. 9 DEL 08/08/2017

OGGETTO: TAGLIO RAMI ED ALBERI IN PROPRIETÀ PRIVATE,
INTERFERENTI CON LA SEDE FERROVIARIA.

IL VICESINDACO

Vista la nota trasmessa da *RFI (RETE FERROVIARIA ITALIANA)* – GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE, pervenuta al protocollo comunale n. 15825 in data 14/07/2017, con la quale veniva richiesta l'adozione di ordinanza contingibile e urgente con l'imposizione di obbligo a carico dei privati confinanti con la sede ferroviaria di provvedere al taglio di alberi e rami che possono, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario;

Visto il D.P.R. 753 del 11/07/1980, art. 52 e 55 che prescrive che lungo i tracciati della ferrovia è vietato far crescere piante o siepi che possano interferire con la sede ferroviaria e che i terreni adiacenti destinati a bosco non possono distare meno di 50,00 metri dalla rotaia più vicina;

Ritenuto di dover intervenire per l'eliminazione del pericolo che l'eventuale caduta di vegetazione sulla linea ferroviaria potrebbe causare per la pubblica incolumità ovvero per l'interruzione del pubblico servizio;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

a tutti i proprietari dei terreni siti nel Comune di Villasanta e confinanti con la sede ferroviaria, di provvedere entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio Informatico al taglio di rami ed alberi che possono, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura ferroviaria creando possibile pericolo per la pubblica incolumità ed interruzione di pubblico esercizio ferroviario;

INCARICA

La Polizia Locale e le forze dell'ordine di fare osservare la presente ordinanza;

R.F.I. (RETE FERROVIARIA ITALIANA) in qualità di Ente proprietario delle ferrovie, di vigilare e segnalare tempestivamente a questa Amministrazione o alle forze dell'ordine presenti nel territorio, eventuali situazioni di pericolo derivanti dal mancato adempimento dei proprietari frontisti di cui al presente atto;

DISPONE

che la presente ordinanza venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio Informatico dell'Ente e sul sito Web del Comune;
- trasmessa al Prefetto di Monza e Brianza;
- trasmessa al Comando di Polizia Locale;
- trasmessa al Comando Stazione dei Carabinieri di VILLASANTA;
- trasmessa a **RFI - Rete Ferroviaria Italiana** - Direzione Territoriale Produzione Milano - Unità Territoriale Milano Linee Nord;
- divulgata mediante manifesti ed informazione in modo da assicurarne la più ampia diffusione a tutti gli interessati;

AVVERTE

in caso di mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza, sempre che non si tratti di più grave illecito, si procederà con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli artt. 38 e 63 del DPR 753/80 e si procederà alla denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale. Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e s.m.i.), oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione della presente.

IL VICESINDACO

(Gabriella Garatti)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 dalle seguenti persone:

GABRIELLA GARATTI;1;112465